



Voci dall'Associazione

Jobs Act, le Novità Previste sulla Sicurezza in Azienda

A cura di Giuseppina Filieri – Vicepresidente Asso.Safe

IL JOBS ACT REGOLAMENTA MOLTI ASPETTI DEI RAPPORTI DI LAVORO. ANCHE LA SICUREZZA E' UN TEMA AFFRONTATO DALLA RIFORMA. ANALIZZIAMO INSIEME LE NOVITA' PREVISTE.



Non potevamo di certo aspettarci una “stagnazione” del D.Lgs. 81/08 che, puntualmente, è stato investito, anch'esso, dalla Jobs Act.

Due Decreti attuativi il D.Lgs del 15 giugno 2015 n° 81 ed il D.Lgs 14 settembre 2015, n° 151, hanno apportato numerose modifiche al

Testo Unico, anche se, ad una prima e superficiale analisi, quelle che riguardano la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori non sono molte. Lo scopo di questo articolo è fare, con voi, una riflessione in cui cercherò di mettere in evidenza i punti salienti riguardanti le modifiche.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE Viene completamente abrogato il comma 5 dell'art. 3, in cui sembra vengano eliminati dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, i prestatori di lavoro in contratto di somministrazione (lavoratori interinali). Dico sembra perché tale modifica appare di interpretazione ambigua, in quanto, la tutela per questa categoria di lavoratori è garantita, sotto altra formulazione, dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/15. L'abrogato art. 3 comma 5 del D.Lgs. 81/08, equiparava il lavoratore somministrato al lavoratore propriamente detto, pertanto, il Datore di lavoro inadempiente verso un lavoratore somministrato o verso un lavoratore dipendente, veniva sanzionato in egual misura. Ora, invece, se da un lato l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/15 impone al datore di lavoro l'obbligo di tutela al lavoratore somministrato, dall'altra parte l'art. 40 del medesimo decreto, non lo menziona tra gli obblighi sanzionati.

Possiamo desumere, da una prima interpretazione, che, ad oggi non esiste più alcuna sanzione a carico del datore di

lavoro utilizzatore per la mancata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati.

ART. 3 – COMMA 8 Anche il comma 8 dell'art. 3 viene integralmente sostituito e, pertanto, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente Decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di salute e sicurezza, si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un COMMITTENTE IMPRENDITORE o PROFESSIONISTA. Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 21. Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Il comma modificato precisa però che l'applicabilità dell'intero D.Lgs. 81/08 per le altre tipologie di prestazioni occasionali, a patto che le prestazioni siano svolte a favore di un imprenditore o professionista, il quale si va a configurare come datore di lavoro. Nei casi in cui la prestazione si svolga a favore di una persona fisica, si applicano solo le misure di tutela previste dall'art. 21 del Decreto (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ed ai lavoratori autonomi) e di munirsi, se necessario, dei DPI, di utilizzare attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 81/08, di munirsi di tessera di riconoscimento e FACOLTA' MA NON OBBLIGO di eseguire la sorveglianza sanitaria e l'informazione e formazione.

“...Non potevamo di certo aspettarci una “stagnazione” del D.Lgs. 81/08 che, puntualmente, è stato investito, anch'esso, dalla Jobs Act...”

ART. 3 – COMMA 12 BIS Viene integralmente sostituito e viene estesa, in questo modo, l'applicabilità del D.Lgs. 81/08, limitatamente al solo art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ai lavoratori autonomi)

anche ai volontari delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale ed elimina l'assoggettabilità al D.Lgs. 81/08 ai casi di volontariato spontaneo e a titolo gratuito o con semplice rimborso spese.

ART. 5 – COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' DI VIGLIANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Balza immediatamente all'occhio che, il Comitato per il Coordinamento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, passa dal Ministero del Lavoro a quello della Salute. Assieme a questo cambio di “indirizzo”, muta anche la composizione dello stesso che deve essere composto non da generici rappresentanti dei Ministeri, ma dai Direttori degli specifici settori. Viene inoltre aggiunto il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e il numero dei rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano viene ridotto da cinque a quattro, con durata della carica quinquennale.

“...Sensibilizzare tutti alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è un compito che riguarda ognuno...”

ART. 6 – COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO All'interno della Commissione Consultiva Permanente, oltre ai rappresentati dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, i rappresentanti di altri Ministeri: della Difesa, delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un rappresentante della presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione pubblica. Tale modifica prevede che non partecipino sempre, ma solo se

il Presidente, ne ravveda la necessità. Il rappresentante del Ministero della solidarietà sociale non compare più perché è stato incorporato nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Il numero dei rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, viene drasticamente ridotto da dieci a sei. Alla Commissione Consultiva Permanente sono aggiunti: tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale ed impiantistica industriale ed un rappresentante dell'AMNIL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO).

ART. 14 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Ai commi 4 e 5 dell'art. 14 vengono apportate modifiche di lieve entità riguardanti gli importi delle sanzioni previste per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, nel caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al comma 5 viene aggiunto il comma 5 bis, col quale viene prevista una rateizzazione delle sanzioni su richiesta dell'azienda inadempiente. Viene consentito un primo versamento pari al 25% sul totale della sanzione ed il rimanente entro sei mesi dalla richiesta della revoca, con una maggiorazione del 5%.

ART. 28 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI In coda all'art. 28 viene aggiunto il comma 3 – ter che attribuisce all'INAIL (in collaborazione con le ASL, tramite il Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici), il compito di fornire ai datori di lavoro, utili strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, come evidenziato in seguito alla valutazione dei rischi. Tale compito appare di difficile attuazione in quanto dovrà essere effettuato senza incremento di risorse umane e finanziarie. Rimane da



UN MONDO DI SERVIZI



A.r.t.i.s. Srl
Servizi di Ingegneria
Automazione, Ricerca, Tecnologie, Impianti, Sicurezza

Via Per Oria, 1 – 74024 Manduria (Ta)
Tel. 099.9741906 – Fax 02.700531460
E-Mail: info@artis-srl.it

CENTRO CONVENZIONATO
Asso.Safe
centri di alta formazione

verificare la validità degli strumenti per la riduzione del rischio e capire se si tratta di interventi sostanziali ed efficaci o solo di interventi formali.

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Le modifiche apportate a questo articolo risultano essere di difficile interpretazione, in quanto con la sostituzione integrale del comma 6 quarter, in cui, previo parere della Commissione Consultiva Permanente, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, sembra applicarsi a tutte le aziende, comprese quelle con più di 50 lavoratori e che non rientrano tra quelle “a basso rischio di infortuni e malattie professionali”. Sarà da verificare se tali strumenti di supporto avranno un impatto sostanziale e pratico o se si ridurrà a puri adempimenti formali.

ART. 34 – SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI Viene completamente abrogato il comma 1 – bis dell’art. 34, in cui si dava al datore di lavoro la possibilità di svolgere direttamente i compiti di addetto alle emergenze (incendio e primo soccorso), solo nei casi in cui l’azienda o unità produttiva non occupasse più di 5 lavoratori. Contestualmente il comma 2 – bis dell’art. 34 viene modificato: “ il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, deve frequentare appositi corsi di formazione, così come previsto agli artt. 45 e 46”. Rimane invariato il vincolo (in quanto il

comma 1 dell’art. 34 non è stato modificato) che il datore di lavoro può svolgere tali ruoli, se l’azienda ricade tra quelle di cui all’allegato II del D.Lgs. 81/08 (aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti, aziende della pesca fino a 20 addetti, altre aziende fino a 200 addetti). Resta valida secondo quanto previsto all’art. 43, ai fini della designazione degli addetti alle emergenze, che il datore di lavoro debba tenere conto delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva. Per aziende con dimensioni significative e/o rischi medio – alti, non sarà possibile che il solo datore di lavoro svolga tali ruoli, ma dovrà necessariamente nominare altri addetti.



ART. 53 – TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE Al comma 6 dell’art. 53 viene abrogato il periodo “registro infortuni”. La modifica comporta la soppressione dell’obbligo di tenuta e compilazione del registro infortuni, a decorrere dal novantesimo giorno (23.12.2015) dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/15. In questo modo viene a mancare un utile strumento di verifica e monitoraggio del fenomeno infortunistico, sia a livello aziendale, che nazionale. L’intento del legislatore è la creazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP), che, almeno fino ad oggi, è ben lontano dall’essere operativo.

“...credo che, l’intento del legislatore, sia stato quello di avere un’ equiparazione al resto dell’Europa.”

ART. 55 – SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO In coda all’ art. 55, viene aggiunto il comma 6 – bis che prevede un inasprimento dell’impianto sanzionatorio, nei casi di omessa formazione e visite mediche. In particolare alcune sanzioni vengono raddoppiate nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori e triplicate nel caso in cui la violazione riguardi 10 o più lavoratori.

ART. 69 – DEFINIZIONI (ATTREZZATURE DI LAVORO) Il comma 1, lett. e) dell’art. 69 viene modificato estendendo le misure di tutela relativamente all’uso delle

attrezzature di lavoro e gli obblighi di formazione anche per i datori di lavoro.

ART. 73 – BIS – ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE Viene inserito l’art. 73 bis in cui saranno abrogate le disposizioni di cui al Decreto

01/03/1974 sulla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Il nuovo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati.

ART. 87 – SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO (ATTREZZATURE DI LAVORO E DIASPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) Vengono introdotte alcune modifiche per aggiornare alcune disposizioni sanzionatorie, anche con sanzione amministrativa pecuniaria, per il datore di lavoro, dirigente, noleggiatore e concedente inerenti l’uso delle attrezzature da lavoro.

ART. 98 – REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Con accordo in seno alla Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, verrà aggiornato l’ Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, che consentirà al coordinatore per la progettazione (CSP) e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) di poter frequentare il modulo giuridico (28 ore) su un totale di 120 ore, e il relativo aggiornamento in modalità e – learning.

ART. 190 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ESPOSIZIONE AL RUMORE) Il comma 5 bis dell’art. 190 viene modificato specificando che nella valutazione preliminare, e solo in tale fase, dell’esposizione a rumore, il datore di lavoro possa riferirsi, piuttosto che a generici “studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta” ai valori contenuti in specifiche banche dati validate dalla Commissione Consultiva (si presume quelle del portale Agenti Fisici).

Molte volte ci ritroviamo spiazzati di fronte alle modifiche e, nostro malgrado, siamo costretti a confrontarci con i cambiamenti. Personalmente ritengo che, ogni cambiamento sia indice di crescita ed evoluzione, ed in termini normativi, credo che, l’intento del legislatore, sia stato quello di avere un’ equiparazione al resto dell’Europa. Sensibilizzare tutti alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è un compito che riguarda ognuno di noi e sentirci responsabili è il primo passo verso il cambiamento. Uno sguardo positivo verso il futuro ci consente di vivere meglio il presente, facendo tesoro delle conoscenze e delle esperienze passate.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA	FINO A 5 LAVORATORI INTERESSATI	DA 6 A 10 LAVORATORI INTERESSATI	OLTRE I 10 LAVORATORI INTERESSATI
Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze per la sorveglianza sanitaria (Art. 18, comma 1, lettera g) del D.lgs 81/2008	Ammenda da 2mila a 4mila euro	Ammenda da 4mila a 8mila euro	Ammenda da 6mila a 12mila euro
Omessa formazione di lavoratori, dirigenti, RLS, addetti alle emergenze (Art. 37 del Dlgs 81/2008)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.351 a 5.699 euro	Arresto da quattro a otto mesi e ammenda da 2.702 a 11.398 euro	Arresto da 6 mesi a un anno o ammenda da 4.053 a 17.097 euro

LA PRIMA CHANCE DI REGOLARIZZAZIONE			
In caso di adempimento della prescrizione prevista dal Dlgs 758/1994	Sanzione pecuniaria pari a 1.424 euro	Sanzione pecuniaria pari a 2.849 euro	Sanzione pecuniaria pari a 4.277 euro

LA SECONDA CHANCE DI REGOLARIZZAZIONE			
In caso di oblazione prevista dall’Art. 162-bis del Codice di procedura penale	Sanzione pecuniaria pari a 2.849 euro	Sanzione pecuniaria pari a 5.699 euro	Sanzione pecuniaria pari a 8.548 euro